

*Riassunzione del processo interrotto mediante opposizione a decreto ingiuntivo notificata al curatore fallimentare*

Tribunale di Pordenone, 5 giugno 2017.

**Fallimento - Dichiarazione - Interruzione automatica del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - Pendenza del termine per l'opposizione**

*La dichiarazione di fallimento comporta l'interruzione automatica del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo anche nel caso in cui la stessa intervenga nel periodo che intercorre tra la notifica del decreto la proposizione dell'opposizione.*

**Fallimento - Dichiarazione - Interruzione automatica del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - Riassunzione mediante atto di opposizione - Manifestazione della volontà di riassumere il processo - Necessità**

*Non può qualificarsi quale atto di riassunzione del giudizio interrotto a causa dell'intervenuta dichiarazione di fallimento l'opposizione a decreto ingiuntivo che, pur essendo stata notificata anche al curatore, non contenga alcuna esplicita manifestazione di volontà di riassumere il processo, né tantomeno un riferimento all'intervenuta interruzione del medesimo in conseguenza del fallimento.*

*(Massime a cura di Franco Benassi – Riproduzione riservata)*

Ai sensi dell'art. 132, 2° co., n. 4), come novellato dalla legge 69/2009, e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., si omette l'esposizione analitica dello svolgimento del processo e si espongono le ragioni della decisione in maniera concisa.

Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta dalla E. s.r.l. al decreto ingiuntivo n. 626/14, emesso in favore della società L.G.M. s.r.l. e da questa notificato al debitore ingiunto quando la società ricorrente era ancora 'in bonis'.

Nelle more del termine di legge per l'opposizione interveniva la sentenza dichiarativa del fallimento della L..

La E. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo con atto di citazione notificato sia alla L. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, che al Fallimento, in persona del Curatore fallimentare.

Il solo Fallimento L. s.r.l. si costituiva in giudizio, eccedendo preliminarmente l'intervenuta estinzione del giudizio di opposizione in quanto mai ritualmente riassunto, non potendosi considerare la citazione effettuata nei confronti della L., pur se notificata anche al Curatore del fallimento, come un valido atto di riassunzione.

Entrambe le parti argomentavano anche nel merito: in particolare, la E. proponeva in via riconvenzionale una domanda relativa a contro crediti vantati nei confronti della L., chiedendone dichiararsi la compensazione col credito vantato dal creditore opposto e il Fallimento vi si opponeva, per i motivi specificamente indicati in comparsa di costituzione.

Il precedente giudice persona fisica, al quale questo giudice è subentrato in seguito alla presa di possesso nelle funzioni presso questo Ufficio, ritenendo la causa matura sulle preliminari eccezioni, ritenute in astratto dirimenti, non ha ammesso alcun mezzo istruttorio e ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni.

La questione preliminare sollevata dall'opposto affronta un tema peculiare sul quale non è dato allo stato rinvenire alcuno specifico precedente giurisprudenziale.

Invero, pur essendo pacifico che l'intervenuto fallimento di una delle parti determina l'automatica interruzione del processo ex art. 43 l.fall., le numerose pronunce di legittimità e di merito in materia prendono in considerazione l'eventualità che ciò avvenga quando il giudizio di opposizione sia già pendente, ma non - come nella specie - quella in cui l'evento interruttivo intervenga successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo ma prima della proposizione dell'opposizione.

Ciò premesso, è indubbio che il fallimento determini l'automatica interruzione del processo e che a decorrere dall'evento interruttivo nessun atto processuale possa essere compiuto.

È altresì pacifico che nel procedimento in esame, che si articola in una fase a cognizione sommaria in sede monitoria ed in una fase a cognizione piena in sede di opposizione, questa rappresenta non un giudizio di impugnazione ma un mero sviluppo della fase monitoria (Cass.

3258/1991; Cass. 12311/1997; Cass. 2965/2003) e la pendenza della lite è, a norma dell'art. 643 c.p.c., determinata dalla notifica del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 2965/2003, emessa in fattispecie analoga alla presente, la quale evidenzia come solo con la notifica del decreto si producono gli effetti tipici del procedimento di cognizione, sia sostanziali che processuali, quale ad esempio la litispendenza).

Nella specie, come correttamente osservato dalla curatela fallimentare, l'interruzione del processo si è verificata automaticamente a far data dall'intervenuto fallimento della L. ed il termine di tre mesi per la riassunzione è iniziato a decorrere per la E. dal 3.6.2014, data in cui la stessa ha avuto conoscenza legale del fallimento, avendo ricevuto la comunicazione fatta dal curatore ex art. 92 l.fall. (cfr. Corte Cost. 17/2010 e 261/2010).

L'atto di citazione in opposizione notificato dalla E. alla L. e, per completezza di contraddittorio, anche nei confronti del Fallimento, non costituisce tuttavia un valido atto di riassunzione del processo interrotto.

Non v'è invero in tale atto alcuna esplicita manifestazione di volontà di riassumere il processo, né tantomeno un riferimento all'intervenuta 'interruzione' del procedimento in conseguenza del fallimento. L'opposizione e la domanda riconvenzionale sono inoltre formulate nei confronti della L. e non nei confronti della curatela fallimentare, alla quale la citazione è stata solo notificata, in aggiunta alla notifica alla L. s.r.l.

La volontà di riassumere il giudizio, mancante nel caso di specie, non va invero confusa con la volontà di opporsi al decreto, in quanto presuppone la consapevolezza che un procedimento si è interrotto e la chiara manifestazione dell'intento di riattivarlo.

La mancanza di un rituale atto di riassunzione comporta l'estinzione del procedimento ed è assorbente rispetto alle altre questioni prospettate dalle parti.